

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 265/CGF– RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2013**

II° COLLEGIO

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Prof. Francesco DELFINI, Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Laura VASSELLI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013 ED AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO PESOLI EMANUELE E DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, C.G.S. PER L'ILLECITO SPORTIVO A PROPRIO VANTAGGIO COMMESO DA GERVASONI CARLO IN OCCASIONE DELLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF11-12/SP/BLP DEL 25.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

Con ricorso a questa Corte del 6 febbraio 2013, proposto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., la A.S. Varese 1910 chiedeva la revisione della decisione dalla stessa adottata lo scorso 10 agosto con cui alla ricorrente era stata confermata la sanzione, inflitta in 1° grado dalla C.D.N., di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 e dell'ammenda di € 30.000,00 a titolo, per quanto in questa sede rileva, di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del proprio tesserato Emanuele Pesoli, giudicato colpevole della violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 C.G.S. con riguardo alla gara Siena-Varese del 21 maggio 2011.

La richiesta di revisione trae origine dalla circostanza che il TNAS, con lodo deliberato il 28 gennaio 2013 e depositato il successivo 24 aprile, aveva, in applicazione degli artt. 1 comma 1 e 19 comma C.G.S., condannato Pesoli alla squalifica per dieci mesi. La modificazione del titolo di responsabilità del tesserato in tali sensi effettuata nel lodo avrebbe rappresentato, secondo la ricorrente, il fatto nuovo, inconciliabile con quelli posti a fondamento delle precedenti pronunce endofederali, legittimante la proposizione della forma di impugnazione straordinaria, in forza della quale conclusivamente si formulava l'istanza di applicazione di una pena minore di quella determinata per la più grave violazione inizialmente addebitata al calciatore.

Dopo due successivi rinvii dell'udienza di discussione in attesa del deposito del lodo completo in tutte le sue parti, all'udienza del 9 maggio 2013 la ricorrente concludeva argomentando per l'accoglimento dell'impugnazione e la Procura Federale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata diretta notificazione ad essa, ne eccepiva l'infondatezza nel

merito per plurimi motivi, tutti riconducibili al difetto delle condizioni alla cui sussistenza è subordinata l'applicazione dell'art. 39 C.G.S..

Ciò premesso, le Sezioni Unite preliminarmente rilevano che la costituzione della Procura Federale, avvenuta non al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso cui resisteva, e la piena ed articolata esplicazione di difese nel merito, sostanzialmente integrante l'accettazione del contraddittorio con l'altra parte, ha sanato ogni possibile, eventuale inammissibilità.

Venendo alla verifica della concreta ricorrenza delle condizioni giustificative l'invocazione del rimedio revisorio, nella fattispecie individuate dalla ricorrente nel fatto nuovo ravvisabile nel lodo del TNAS, che si porrebbe in insanabile contrasto con gli accertamenti storico-fattuali racchiusi nelle precedenti decisioni endofederali, è agevole osservare che il lodo, lungi dal pervenire ad una diversa ed incompatibile ricostruzione delle circostanze di fatto, ha solo dato ad esse, ed alla condotta posta in essere dal calciatore Pesoli, una differente qualificazione giuridica, inquadrandola nella cornice delle violazioni generiche dei principi di lealtà sportiva di cui all'art.1 C.G.S.. In concreto, il lodo ha pienamente aderito alla tesi, fondativa delle pronunce endofederali, della provata verifica di contatti tra i calciatori Pesoli e Gervasoni e della acclarata percezione da parte del primo che essi erano volti all'alterazione del risultato finale dell'incontro oggetto della pronuncia. Lo stesso lodo prosegue affermando che le molteplici condotte di Pesoli, snodate attraverso ripetuti e reiterati rapporti telefonici e sms con il collega Gervasoni, certamente provati, configurano certamente la violazione di cui all'art.1, non essendo solo stata raggiunta la certezza assoluta della commissione dell'illecito alterativo.

Da quanto illustrato discende una duplice conseguenza preclusiva dell'affermazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso alla tutela prevista dall'art.39 C.G.S.. In primo luogo, è esclusa la presenza del fatto nuovo, inteso nella sua dimensione storico-fenomenica, di configurazione non solo sopravvenuta rispetto al previo accertamento ma anche radicalmente alternativa ad esso. Si è, piuttosto, in presenza di una nuova qualificazione giuridica del medesimo fatto, vale a dire di una situazione, essa sì, del tutto estranea a lettera e spirito della norma. In secondo luogo, va osservato che il ricorso, piuttosto che proporsi l'obiettivo di recuperare attraverso il preteso fatto nuovo ragioni capaci di sovvertire le ragioni dell'affermazione di responsabilità per pervenire al loro opposto, ossia ad una pronuncia pienamente assolutoria, inammissibilmente punta esclusivamente ad una riconsiderazione dell'entità della sanzione in funzione mitigatrice. Ma, così facendo, si snatura l'istituto disciplinato dall'art.39 C.G.S., sorto allo scopo di rimediare a possibili errori giudiziari e non a quello di rideterminare la pena riferibili a condotte di cui sia, comunque, mantenuta la qualificazione in termini di contrarietà all'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA DELL'8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 39, comma 2, C.G.S. la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (MB) ha chiesto la revisione della decisione pronunciata da questa Corte all'esito del procedimento di secondo grado avverso quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale che, come da Com. Uff. n. 101/2011-2012, aveva inflitto la penalizzazione

di 5 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità oggettiva, ex art. 7, commi 4 e 6, in relazione all'art. 4, comma 2 C.G.S..

La sanzione comminata dal giudice di prime cure era conseguente l'avvenuto riconoscimento della responsabilità dei tesserati Andrea Alberti, Vincenzo Iacopino e Luca Fiuzzi in illeciti sportivi (art. 7, commi 1,2,5 e 6 C.G.S.), consistiti nell'aver posto in essere atti diretti ad alterare – a fini di personale lucro – il regolare svolgimento (e conseguente risultato) delle gare Cremonese/Monza (del 27 ottobre 2010) e Pisa/Monza (dell'8 dicembre 2010).

La decisione veniva gravata di appello sia da parte dei tesserati (per le sanzioni specifiche a loro inflitte) che da parte della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. e, al termine del dibattimento tenutosi il 2,3,5 e 6 luglio 2012, l'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (MB) – per quello che qui rileva – veniva condannata, in parziale accoglimento del suo reclamo, alla sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.

I tre tesserati avevano formulato separate istanze di arbitrato al fine di ottenere l'annullamento e/o riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale che li riguardava, ovviamente per la parte di competenza di ognuno.

Il procedimento arbitrale nei confronti del calciatore Alberti si concludeva con l'annullamento della sanzione inflittagli mentre quelli relativi al calciatore Iacopino e al calciatore Fiuzzi modificavano, uno, la contestazione in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità (Iacopino) oppure, l'altro, in violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S. e rideterminavano la pena in squalifica per anni 1 (Iacopino) e mesi 12 (Fiuzzi).

Sul ritenuto presupposto che nessuno dei calciatori appartenenti al sodalizio oggi ricorrente sarebbe stato riconosciuto autore di illecito sportivo ex art. 7, commi 1,2,5 e 6 C.G.S., l'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha chiesto che questa Corte disponga la revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. della decisione a suo tempo assunta nei suoi confronti – e non gravata in alcuna sede – sulla base del sostanziale assunto che il TNAS, con i propri lodi arbitrali avrebbe accertato che “i fatti a suo tempo contestati e ritenuti fondativi della responsabilità oggettiva della società Monza si sono rivelati inesistenti”.

Più in particolare, parte ricorrente espone il convincimento che il TNAS abbia ritenuto insufficiente la prova raggiunta circa la sussistenza del fatto, nel caso Alberti, oppure proceduto ad una vera e propria riqualificazione del fatto oggettivo nel caso Iacopino. Per quanto riguarda il lodo Fiuzzi, pur in assenza di motivazioni, non depositate all'atto del ricorso *de quo*, la risultante del percorso logico-giuridico compiuto dal TNAS – in tesi favorevole alla pretesa azionata – sembrerebbe emergere dalla violazione contestata.

Consequentemente l'avviso della ricorrente è che l'assenza dell'elemento obiettivo conduce ad una radicale smentita della ricostruzione fattuale e, in ultima analisi, ad un “effettivo ed inconciliabile conflitto tra i fatti stabiliti nelle diverse decisioni”, il che darebbe giustificato ingresso alla revisione del giudicato di questa Corte.

Alla riunione del 9 maggio 2013, con la partecipazione del solo rappresentante della Procura Federale, avv. Perugini, questi ha eccepito il difetto di contestualità tra deposito del ricorso e comunicazione alla Procura Federale e, nel merito, l'inammissibilità del ricorso trattandosi non di fatti nuovi e diversi portati alla cognizione della Corte ma di diversa qualificazione giuridica degli stessi comportamenti oppure di decisioni non irrevocabili.

La Corte, rilevato preliminarmente che l'eccezione in rito non può essere condivisa in quanto la costituzione della Procura Federale non è stata limitata al solo fine di formulare censure di rito e, soprattutto, che il pieno svolgimento delle difese da parte del suo rappresentante ha efficacia sanante dei denunciati vizi procedurali, la respinge e nel merito osserva quanto segue.

E' stato proposto ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. e, la norma evocata prevede che *“La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”*.

L'elemento fondante dell'atto introduttivo è che siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove attestanti la mancanza di responsabilità del sanzionato o l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle due decisioni (in tesi quella della Corte e del TNAS).

Ora, dato atto che non sono emerse prove o elementi di prova che, nella loro oggettiva rilevanza e consistenza abbiano in sé un valore di novità, la qual cosa esclude una revisione ai sensi del primo periodo del secondo comma dell'art. 39 C.G.S., deve procedersi ad uno scrutinio circa la prospettata "inconciliabilità" dei fatti posti a fondamento della decisione (*rectius* decisioni, n.d.r.).

E lo scrutinio effettuato conduce a soluzioni diametralmente opposte a quelle invocate da parte ricorrente.

Nel lodo Alberti gli arbitri, dopo essersi soffermati lungamente sui livelli probatori c.d. *standard* affermano, categoricamente che "*Deve innanzi tutto osservarsi che non è controverso che un illecito sportivo sia stato commesso in relazione alla gara in esame sotto il profilo del verificarsi di contatti fra vari giocatori delle due squadre volti ad alterare il risultato finale, contatti che non sono contestati*" (pag. 8 del lodo) ma che non ritengono sufficiente il grado di ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito da parte dell'Alberti, certezza non raggiunta per effetto delle dichiarazioni rese dal giocatore Gervasoni, cui era stato riferito da altri (che, escussi, non avevano confermato la circostanza) della diretta partecipazione dell'Alberti al tentativo di *combine*.

Questo malgrado, poi, gli stessi arbitri dubitano della veridicità della smentita o, meglio, ne offrano vie interpretative diverse e giungano ad ammettere che il giudice federale, "letti gli atti processuali, abbia invece semplicemente esercitato in modo difforme da quello oggi seguito dal TNAS il proprio potere-dovere di pronunciarsi sulla base del libero convincimento".

Ancor più incisivo, sotto il profilo della medesimezza dei fatti conosciuti nei due procedimenti (quello giustiziale e quello arbitrale) è il lodo Iacopino allorché gli arbitri esplicitamente e ripetutamente affermano (pag. 4 del lodo) che "*la ricostruzione dei fatti derivante dagli accertamenti della procura posta alla base delle decisioni della Commissione Disciplinare nazionale e della Corte di Giustizia federale appare condivisibile. I fatti accertati hanno portato i giudici federali di primo e secondo grado a ritenere la sussistenza dell'illecito sussumibile nella previsione dell'art. 7 C.G.S....Il Collegio ritiene che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante e che l'impianto della motivazione della decisione sia corretto alla luce delle risultanze procedurali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico*".

A nulla rileva poi, ai presenti fini, che, pur con queste premesse, gli arbitri abbiano ritenuto sussistente solo una violazione dei principi di lealtà e probità.

Sulla stessa linea si pongono le motivazioni del lodo Fiuzzi /FIGC – nelle more depositate – nelle quali si dà esplicitamente atto della corretta ricostruzione dei fatti da parte di questa Corte, con riferimento ad entrambe le gare in esame, ancorché poi la posizione del giocatore sia stata ritenuta concretizzare solo una violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S.

Quello che rileva è che, come nei precedenti lodi, i fatti – intesi quali eventi apprezzati nella loro oggettiva e materiale verifica – siano gli stessi e non altri.

Diversa è stata, ma questo è fisiologico, la loro valutazione all'interno di una comparazione con le *regolae iuris* cui sono stati comparati.

La diversa valutazione, però, è strumento per devolvere la cognizione ad un giudice di grado superiore non per eccitare una revisione che, come la revocazione di cui al comma 1 del medesimo art. 39 C.G.S., conosce confini ben più ristretti e limitati a fattispecie che, seppur non elencate tassativamente, appaiono agevolmente individuabili nella loro natura di circostanze fattuali di eccezionale rilievo, tali da assumere il ruolo di fattore di inconciliabilità o conflitto tra due decisioni di segno opposto.

Nel caso di specie, poi, non solo non vi è alcun dubbio sui fatti posti a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Federale ma, al contrario, vi è la pacifica ammissione del loro corretto apprezzamento, ancorché sugli *stessi fatti* poi si siano formati convincimenti diversi in ordine alla raggiunta (o meno) sufficienza della prova.

La diversa valutazione non conduce, quindi, al radicale sovvertimento delle ragioni poste a fondamento del giudizio di cui si chiede la revisione poiché essa è estranea alla *ratio* della

disciplina di cui all'art. 39, comma 2 C.G.S., come del pari estranea è la possibilità di introdurre, in via subordinata, una domanda di riduzione della sanzione originariamente comminata da questa Corte.

Una sua ammissibilità avrebbe, infatti, il valore di strumento per surrettiziamente introdurre un ulteriore giudizio di merito su fattispecie ormai irrevocabilmente consolidate in ambito endofederale.

In conclusione, l'essenza del ricorso proposto non va rinvenuta in una denuncia della conclamata diversità materiale di eventi che hanno condotta ad un'irragionevole diversità di giudicati (da ricondurre ad unità mediante lo strumento della revisione), ma nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli *stessi* fatti, ovviamente inammissibile alla luce delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce di quanto precede, pertanto, assorbita o respinta ogni altra istanza domanda o eccezione, il ricorso per revisione presentato dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete